

**LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 4-05-1979
REGIONE CAMPANIA**

**<< Delega in materia di economia e bonifica
montana e difesa del suolo >>.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 28
del 8 maggio 1979

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 1

Finalità

La presente legge persegue, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, le seguenti finalità :

- a) la conservazione, il miglioramento e lo sviluppo del bosco, l' incremento della produzione legnosa, la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche anche attraverso la costituzione di parchi e riserve naturali;
- b) la difesa e la sistemazione idraulico - forestale;
- c) la conservazione, il miglioramento e lo sviluppo dei pascoli montani;
- d) la massima occupazione della manodopera locale, nel rispetto della legge regionale 26 luglio 1977, n. 37;

ARTICOLO 2

Natura degli interventi

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, si attuano i seguenti interventi:

- a) rimboschimento di terreni nudi o cespugliati e ricostituzione dei boschi degradati o distrutti da incendi;
- b) sviluppo della selvicoltura e dell' arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;

c) conservazione e miglioramento dei patrimoni boscati della Regione, dei Comuni e di altri Enti;

d) sistemazione idraulico - forestale delle pendici e consolidamento delle dune litoranee;

e) miglioramento e potenziamento della viabilità forestale e di bonifica montana;

f) realizzazione di altre opere pubbliche di bonifica montana a carattere infrastrutturale strettamente connesse alle precedenti categorie d' intervento, ivi comprese quelle rivolte alla diffusione dell' irrigazione ed alla raccolta di acque per uso plurimo;

g) realizzazione di ogni altra opera pubblica ritenuta indispensabile per la valorizzazione dei territori montani, nonchè la manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo.

ARTICOLO 3

Programmazione degli interventi

Alla realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 si provvede con l' osservanza delle procedure di cui al Titolo IV della presente legge.

Il programma pluriennale di intervento, per la materia oggetto della presente legge, dovrà recepire gli indirizzi del programma approvato dal Consiglio regionale il 27 luglio 1978, in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonchè coordinarsi con il progetto speciale zone interne e con il progetto speciale forestazione, in particolare:

a) per le opere di rimboschimento ai fini protettivi, la scelta delle aree d' intervento va orientata al raggiungimento del fine pubblico di difesa idrogeologica e conservazione del suolo.

Pertanto, le zone da preferirsi vanno individuate in organici comprensori che permettano la realizzazione di complessi boscati di idonee estensioni, senza tralasciare, peraltro, la valutazione dell' attuale o potenziale destinazione tecnica ed economica del territorio e nel rispetto delle condizioni socio - economiche delle popolazioni locali.

Nella scelta di nuovi perimetri d' intervento non dovrà comunque essere tralasciata la necessità di portare a compimento la forestazione negli ambiti già in precedenza interessati;

b) per le opere di sistemazione idraulico - forestale, gli interventi vanno inquadrati nello ambito di un piano globale di sistemazione di un bacino, tenendo presente sia la natura delle singole opere, sia la preminenza da assegnare ad esse, sia il necessario collegamento con lavori consimili realizzati o in fase di studio. Va, comunque, tenuta presente l' esigenza di completamento degli interventi già intrapresi, previa

valutazione dei risultati conseguiti e delle necessità complementari;

c) per le altre opere di bonifica montana, tra le quali rivestono carattere preminente quelle miranti alla ricerca, captazione e conservazione delle acque, dovrà essere data priorità a quelle iniziative che possono influenzare favorevolmente lo sviluppo dell' economia montana di vaste zone.

Per le opere viarie di servizio forestale si dovrà innanzitutto accertarne la finalità pubblica connessa o con la valorizzazione di complessi boscati esistenti o in attuazione o diretta alla riduzione dei costi degli interventi sistematori nell' ambito del Comprensorio, mentre per le opere viarie di bonifica montana, l' intervento pubblico sarà finalizzato al miglioramento delle condizioni socio - economiche delle popolazioni locali nel quadro di una valorizzazione integrale delle risorse agro - silvo - pastorali del territorio interessato.

Per quanto concerne la ripartizione della spesa per aree territoriali il programma di cui al comma precedente terrà conto della superficie d' intervento delle Comunità Montane e delle province, di cui al successivo art. 4, nonché dello stato di dissesto idrogeologico, assicurando, comunque, non meno dell' 80% delle risorse disponibili delle opere da realizzarsi nei territori dei Comuni montani e interclusi.

Il piano annuale esecutivo di finanziamento, di cui all' art. 20, per la materia oggetto della presente legge, determina una quota non superiore al 5% delle risorse disponibili per lavori di somma urgenza, da realizzare con la procedura prevista dall' art. 54 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, nonché un fondo di accantonamento, pari al 10% delle risorse disponibili, da utilizzarsi per le finalità dell' art. 8 della citata legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

ARTICOLO 4

Delega di funzioni amministrative alle Comunità Montane e alle Amministrazioni provinciali

Le funzioni amministrative relative all' attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2, escluse quelle espressamente riservate alla Regione stessa dalla presente legge e quelle non delegabili derivanti dagli artt. 66 e 69 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono delegate alle Comunità Montane per i territori dei rispettivi Comuni e dei Comuni interclusi ed alle Amministrazioni provinciali per i restanti territori sottoposti a vincolo idrogeologico ovvero compresi in bacini montani.

Si intendono per Comuni interclusi quei Comuni

i cui territori sono compresi tra quelli dei Comuni membri della Comunità Montana. Gli interventi da realizzarsi nei territori dei comuni interclusi sono deliberati d' intesa tra la Comunità Montana ed il Comune interessato.

Per l' esercizio delle funzioni delegate, le Comunità Montane e le province possono avvalersi dei servizi tecnici dei competenti Uffici regionali, previa formale intesa con la Giunta regionale anche a mezzo di specifiche convenzioni.

Gli indirizzi generali che devono presiedere all' esercizio delle attività delegate saranno deliberati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Gli Enti delegati devono fornire annualmente alla Regione una relazione sull' attività svolta e ogni altra informazione di carattere statistico ritenuta necessaria o richiesta dalla Regione.

I provvedimenti emanati nell' esercizio della delega sono imputati agli Enti delegati.

In caso di inadempienze all' esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, previa assegnazione di un termine entro il quale l' Ente delegato deve provvedere, si sostituisce nell' esercizio delle funzioni.

La Regione corrisponde annualmente alle Comunità Montane ed alle province le spese inerenti l' esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, sulla base di criteri e modalità deliberate dal Consiglio regionale.

ARTICOLO 5

Funzioni amministrative di bonifica montana e di gestione dei beni silvo - pastorali

Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all' entrata in vigore della presente legge, le funzioni di bonifica montana attualmente svolte dai Consorzi di Bonifica montana, da Consorzi, dalle Aziende speciali silvo - pastorali e da enti pubblici, sono trasferite alle Comunità Montane competenti per territorio.

A seguito del trasferimento delle funzioni di bonifica montana, allo scioglimento dei singoli Consorzi di Bonifica montana costituiti ai sensi dell' art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991, si provvederà entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale adottato ai sensi dell' art. 6 del DPR 23 giugno 1962, n. 947.

Con lo stesso decreto è disposto il trasferimento alle Comunità Montane competenti per territorio del patrimonio mobiliare ed immobiliare e dei rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione alla data dell' entrata in vigore della presente legge, di cui sono titolari i singoli Consorzi di bonifica montana per i quali

è disposto lo scioglimento.

Le funzioni amministrative per la gestione dei patrimoni silvo - pastorali di proprietà dei Comuni attualmente esercitate dalle aziende silvo - pastorali e dai Consorzi forestali possono essere affidati alle Comunità Montane competenti per territorio dai Comuni interessati.

Per effetto di tale trasferimento gli Enti indicati nel precedente comma sono sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

I patrimoni mobiliari ed immobiliari delle Aziende speciali silvo - pastorali e dei Consorzi forestali disciolti sono trasferiti ai Comuni interessati.

Per effetto della soppressione dei Consorzi di bonifica montana e dello scioglimento delle aziende speciali silvo - pastorali e dei consorzi forestali il relativo personale di ruolo, e quello non di ruolo in servizio alla data del 30 giugno 1978, è trasferito alle Comunità Montane competenti per territorio.

Al personale trasferito sono fatte salve le posizioni economiche e giuridiche già acquisite nell' Ente di provenienza.

Nel caso in cui il trattamento economico goduto nell' Ente di provenienza sia più favorevole si provvede all' integrazione con assegno ad personam assorbibile a valere sui futuri miglioramenti tabellari.

Nel caso di Enti disciolti il cui territorio ricade in più Comunità Montane, i patrimoni ed il personale sono trasferiti alla Comunità Montana interessata con deliberazione della Giunta regionale in rapporto al territorio consortile in essa ricadente.

ARTICOLO 6

Uffici tecnici delle Comunità Montane

Le Comunità Montane possono costituire Uffici tecnici:

a) con personale trasferito dai soppressi Consorzi di bonifica montana, delle disciolte Aziende silvo - pastorali e Consorzi forestali di cui al precedente art. 5;

b) con personale tecnico ed amministrativo dei ruoli organici regionali messo a disposizione dalla Regione che continuerà a gravare sul bilancio regionale;

c) con personale del Corpo forestale dello Stato, messo a disposizione della Regione Campania dal Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste, in posizione di comando ai sensi degli artt. nn. 56 e 57 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3;

d) con altro personale comandato ai sensi dell' art. 12 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3.

Le Comunità Montane possono addivenire ad intese e costituire Uffici tecnici comuni per la progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di loro competenza.

TITOLO II CONSERVAZIONE, MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DEI BOSCHI

ARTICOLO 7

Demanio forestale regionale

Il patrimonio agro - silvo - pastorale della Regione è costituito:

a) dalle foreste, dai terreni, dai fabbricati e dagli impianti già facenti parte del patrimonio dell' Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, trasferiti alla Regione ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 e del DPR 24 luglio 1977, n. 616;

b) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato;

c) dai terreni e beni rustici acquistati o che in qualsiasi modo pervengono in proprietà alla Regione per essere destinati alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello e riserve naturali o faunistiche.

Il demanio forestale regionale è utilizzato sulla base di appositi piani economici, ai sensi dell' art. 107 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, in conformità delle seguenti direttive:

1) potenziamento delle funzioni protettive, ricreative e culturali, con la costituzione anche di riserve e parchi naturali;

2) incremento delle funzioni produttive, con promozione di attività di ricerca e di sperimentazione

nel campo delle foreste e del relativo ambiente, nonché della tecnologia del legno attraverso la realizzazione di impianti, anche a titolo sperimentale e dimostrativo, per la produzione di cellulosa, pasta da legno e proteine per l' alimentazione del bestiame;

3) coordinamento delle attività vivaistiche, favorendo la costituzione di vivai regionali, opportunamente strutturati per la produzione di piantine da destinare al rimboschimento e da fornire anche ad Enti pubblici e privati;

4) protezione e potenziamento del patrimonio faunistico.

Il predetto demanio forestale è gestito dalla Amministrazione regionale.

Tutte le operazioni tecniche di gestione saranno effettuate da parte del Servizio Foreste sulla base di appositi programmi ed attraverso specifiche

perizie esecutive, da sottoporre all' approvazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 8

Patrimoni silvo - pastorali dei Comuni e di altri Enti pubblici

Ai fini della formulazione di un programma pluriennale regionale per la gestione dei patrimoni silvo - pastorali delle Comunità Montane, dei Comuni ed altri Enti, gli Enti delegati invieranno entro 120 giorni dall' approvazione della presente legge organiche proposte che terranno in debito conto gli interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

La Giunta regionale sulla base delle proposte pervenute dagli Enti delegati elabora un programma pluriennale stabilendo gli indirizzi di gestione e di valorizzazione dei beni silvo - pastorali, da sottoporre all' approvazione del Consiglio regionale.

Nella formulazione delle proposte gli Enti delegati dovranno tener presente che i beni silvo - pastorali di proprietà delle Comunità Montane, dei Comuni e degli altri Enti pubblici sottoposti a tutela debbono essere utilizzati in conformità delle direttive del programma regionale.

I relativi piani esecutivi di assestamento dei boschi e di razionale utilizzazione degli altri beni, redatti dagli Enti interessati, sono approvati dal Consiglio regionale previo parere del Comitato tecnico regionale di cui al successivo art. 26 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Detti piani esecutivi oltre a dettare le norme di utilizzazione debbono contenere anche la regolamentazione degli eventuali usi civici e la previsione di tutti gli interventi da attuare per la conservazione ed il potenziamento del patrimonio boschivo e per la valorizzazione di ogni altra risorsa produttiva.

Nelle more dell' approntamento dei predetti piani, le utilizzazioni boschive saranno stabilite nella misura delle riprese previste nei piani scaduti o, in mancanza di essi, della media annua delle riprese usufruite nell' ultimo decennio. Per particolari esigenze di carattere tecnico ed economico è consentito concentrare in un anno la utilizzazione delle riprese di un periodo non superiore a tre anni, ferma restando la ripresa globale prevista dai piani.

I piani resi esecutivi dal Presidente della Giunta regionale sono parificati, a tutti gli effetti di legge, alle prescrizioni di massima di cui al RD 30 dicembre 1923, n. 3267, vigenti in ciascuna provincia.

La spesa per la redazione dei piani esecutivi di cui al IV comma è a totale carico della Regione.

Sono concessi contributi fino all' 80% della spesa ritenuta ammissibile, secondo le modalità e le procedure di cui al successivo art. 25, per lo acquisto di macchinari, per l' impianto di teleferiche fisse e per la costruzione ed il ripristino di piste di smacchio, di mulattiere e di itinerari turistici pedonali, quando tali opere ed acquisti siano previsti nel piano di assestamento.

La Regione favorisce la formazione e l' ampliamento del patrimonio agro silvo - pastorale delle Comunità Montane e degli Enti locali, anche mediante concessione di garanzie fidejussorie agli Enti medesimi. A tale scopo il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti e con altri Istituti di Credito abilitati.

Nell' applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma sarà data priorità ai casi previsti dall' art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed alle iniziative tendenti all' accorpamento ed alla ricomposizione della proprietà fondiaria.

Le garanzie fidejussorie di cui al presente articolo sono concesse anche a garanzia dei mutui che le Comunità Montane stipuleranno per il finanziamento delle opere che siano state ammesse a tale forma di finanziamento.

ARTICOLO 9

Rimboschimenti a scopo protettivo e per altri scopi di pubblico interesse

Sono posti a totale carico della Regione gli interventi di rimboschimento a scopo protettivo o ad altro scopo di pubblico interesse.

Detti interventi riguardano, in particolare, i rimboschimenti di terreni nudi o cespugliati e gli interventi di ricostituzione boschiva occorrenti sia ai fini della difesa idro - geologica e sia per la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche.

Fanno parte degli interventi di forestazione, oltre alle opere direttamente occorrenti per l' impianto di nuovi boschi e per la ricostituzione di quelli esistenti, tutte le altre opere ad esse strettamente connesse e consistenti nella costruzione e riattamento di strade forestali e di chiudende, nell' attuazione di impianti e misure antincendi ed in ogni altra opera ritenuta necessaria per assicurare la riuscita degli interventi medesimi.

Nel caso di rimboschimenti a scopo protettivo, e come tali rientranti nel quadro degli interventi di sistemazione idraulico - forestale e di difesa del suolo di cui al successivo art. 13, alla loro attuazione si provvede in stretto coordinamento con tutti gli altri interventi sistematori programmati, allo scopo di realizzare complessi di opere organici e funzionali.

ARTICOLO 10

Incentivi per la forestazione a scopo produttivo e per la castanicoltura
Allo scopo di incrementare la produzione legnosa possono essere concessi incentivi, a favore di Enti pubblici e di privati, per l' impianto di boschi con specie legnose a rapido accrescimento ed a turni brevi nei terreni non suscettibili di valida coltivazione agricola nell' ambito dell' intero territorio regionale.

Sono, altresì , concessi incentivi, a favore di Enti pubblici e privati, per l' impianto e la ricostituzione dei castagneti.

Gli incentivi di cui ai precedenti comma consistono nella concessione di contributi in conto capitale sino al 75% della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo di cui sopra è elevato al 90% qualora i richiedenti siano Enti pubblici, ai quali potrà essere corrisposta un' anticipazione pari al 70% del contributo medesimo.

Qualora l' esecuzione delle opere di cui al presente articolo venga affidata dagli Enti pubblici richiedenti agli Enti delegati il contributo di cui al comma precedente viene elevato al 100%.

I contributi sono erogati previo accertamento dell' avvenuta esecuzione dell' impianto, anche nel rispetto delle norme contenute nella legge 22 maggio 1973, n. 269.

ARTICOLO 11

Manutenzione dei rimboschimenti e delle colture accelerate da legno

I proprietari interessati, dopo l' accertamento finale di regolare esecuzione delle opere di cui al precedente art. 10, debbono provvedere alla loro manutenzione secondo apposito piano di coltura e conservazione, approvato contestualmente al verbale di accertamento finale, nel quale saranno indicati il turno, le forme di governo e di trattamento e le pratiche colturali da attuare per garantire l' efficienza delle piantagioni.

Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è , in ogni caso, vietata la trasformazione dei terreni, comunque rimboschiti, in altre qualità di coltura, fatte salve le disposizioni legislative in materia.

ARTICOLO 12

Taglio dei boschi

Chiunque intende effettuare il taglio dei boschi dovrà far preventiva richiesta alle Comunità Montane per i territori dei Comuni membri e dei Comuni interclusi a norma del precedente art. 4 ed alle Amministrazioni provinciali per il restante territorio.

Entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, emanerà le norme per regolamentare il taglio dei boschi sull' intero territorio della Regione.

Dall' entrata in vigore della presente legge e fino all' emanazione del regolamento di cui al comma precedente, l' autorizzazione del taglio dei boschi è rilasciata dal Presidente della Comunità Montana e dal Presidente dell' Amministrazione provinciale, per i territori di rispettiva competenza, previo parere tecnico favorevole del competente Ufficio territoriale del Servizio regionale.

Detta autorizzazione conterrà le disposizioni per il ripristino e la sistemazione dei terreni interessati.

Il decimo di macchiatico dei proventi derivanti dai tagli boschivi effettuati a norma del presente articolo, contribuirà a costituire le finanze delle Comunità montane e delle Amministrazioni provinciali, che provvederanno a destinarlo ai Comuni interessati secondo la normativa vigente in materia.

TITOLO III OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA MONTANA

ARTICOLO 13

Opere di sistemazione idraulico - forestale e di difesa del suolo

Sono posti a totale carico della Regione gli interventi pubblici di sistemazione idraulico - forestale e di difesa del suolo, volti a conseguire la stabilità dei terreni e la migliore regimazione delle acque, e consistenti, fra l' altro, in

rimboschimenti
a scopi protettivi, opere di correzione
dei corsi d' acqua, opere di rinsaldamento
delle pendici anche mediante inerbimenti e la
creazione di prati pascoli alberati, opere di
sistemazione

idraulico - agraria delle pendici stesse.

Tra le opere per la difesa del suolo sono comprese
anche le opere per il consolidamento delle
dune litoranee e la piantagione di fasce arboree
frangivento.

Alla realizzazione di tutte le opere di sistemazione
idraulico - forestale e di difesa del suolo
si provvede sulla base dei progetti coordinati
d' intervento.

ARTICOLO 14

Occupazione temporanea dei terreni

Ai proprietari dei terreni da rimboschire o da
sistemare è concessa un' indennità per occupazione
temporanea, la quale non potrà avere
durata inferiore al decennio, commisurata alla
entità media dei canoni di affitto della zona per
terreni similari.

Nel caso di mancata accettazione dell' indennità
da parte dei proprietari si procederà alla
occupazione dei terreni ai sensi dell' art. 64 della
legge 25 giugno 1865, n. 2359.

A partire dall' entrata in vigore della presente
legge le indennità relative alle occupazioni in
corso saranno aggiornate secondo le modalità
di cui al I comma del presente articolo.

ARTICOLO 15

Altre opere pubbliche di bonifica montana

Oltre alle opere per il riassetto fisico del territorio
di cui al precedente art. 13, nell' ambito
dei territori indicati al precedente art. 4, possono
trovare attuazione tutte le altre opere pubbliche
di bonifica finalizzate alla valorizzazione
agricola e forestale del territorio.

A tal fine, saranno attuati progetti intesi
soprattutto alla realizzazione delle seguenti opere,
da destinare ad utilizzazioni collettive:

a) opere per la provvista di acqua per scopi
plurimi;

b) viabilità di bonifica e di servizio;

c) miglioramento dei pascoli montani d' uso
collettivo, ivi compresa la costruzione di stazzi,

di abbeveratoi e di ricoveri per il personale.

ARTICOLO 16

Pronto intervento

La Giunta regionale, nell' ambito degli stanziamenti per gli interventi previsti dalla presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, finanzia lavori di pronto intervento derivanti da calamità naturali. I lavori saranno eseguiti dalle Comunità Montane, con la procedura prevista dalla legge regionale n. 51 del 31 ottobre 1978.

ARTICOLO 17

Opere di manutenzione

Sono posti a totale carico della Regione gli interventi per la manutenzione e la conservazione delle opere di cui agli artt. 9, 13 e 15 della presente legge.

ARTICOLO 18

Terreni soggetti a vincolo idrogeologico

Qualsiasi attività che comunque comporti un mutamento di destinazione ovvero di trasformazione nell' uso dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è soggetta all' autorizzazione di cui all' art. 7 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267.

L' autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata dal Presidente della Comunità Montana per il territorio dei Comuni membri e dei Comuni interclusi, previo parere del proprio Ufficio tecnico e del competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, dai competenti Ispettorati Ripartimentali delle Foreste per il restante territorio.

Detta autorizzazione conterrà le disposizioni per il ripristino e la sistemazione dei terreni interessati.

Il parere di cui al II comma del presente articolo

è vincolante se negativo fino a quando nel territorio interessato non sarà in vigore il piano urbanistico comunitario.

Il rilascio di tale autorizzazione può essere subordinato al versamento presso la tesoreria dell' Ente competente di una somma di danaro quale deposito cauzionale per la buona esecuzione dei lavori; tale somma sarà determinata tenendo conto del costo per l' esecuzione d' ufficio delle opere prescritte e degli eventuali ripristini.

TITOLO IV NORME PROCEDURALI

ARTICOLO 19

Programma pluriennale di intervento
L' utilizzazione dei fondi disponibili per la realizzazione delle opere di cui all' art. 2 è disposta attraverso programmi pluriennali d' intervento con validità temporale coincidente con quella del bilancio della Regione.

Entro il 30 luglio di ogni anno gli Enti delegati presenteranno alla Giunta regionale le richieste d' intervento di rispettiva competenza.

La Giunta regionale, sulla base delle proposte programmatiche formulate, predispone il programma pluriennale d' intervento e lo trasmette al Consiglio regionale che l' approva contestualmente al piano regionale di sviluppo ed al bilancio pluriennale e alle sue variazioni.

Il programma pluriennale è articolato per categorie di opere con l' indicazione dell' ammontare della previsione di spesa per esercizio finanziario ripartita con i criteri di cui al precedente art. 3.

Il Servizio Foreste entro 10 giorni dall' approvazione del programma pluriennale dà agli Enti destinatari comunicazione degli interventi previsti nel programma medesimo.

Il programma pluriennale è attuato attraverso piani annuali esecutivi di finanziamento.

ARTICOLO 20

Piano annuale esecutivo di finanziamento

Il piano annuale esecutivo di finanziamento è predisposto dalla Giunta regionale nell' ambito del bilancio annuale di previsione.

Esso definisce gli stanziamenti di competenza da iscrivere nel bilancio annuale e li assegna alle province ed alle Comunità Montane.

L' approvazione del piano esecutivo è deliberata dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio regionale annuale e alle sue variazioni.

ARTICOLO 21

Decreti di finanziamento e di accreditamento

Entro venti giorni dalla data d' entrata in vigore della legge del bilancio annuale di previsione il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore per l' Agricoltura e per le Foreste, all' uopo delegato, emette i decreti di concessione dei finanziamenti.

Il Presidente della Giunta regionale entro i successivi 30 giorni dalla notifica dei predetti decreti di concessione dei finanziamenti, dispone i relativi accrediti su appositi conti correnti intestati agli Enti destinatari dei finanziamenti da accendere presso le Filiali o la Sede provinciale di uno degli Istituti di Credito Tesorieri della Regione.

ARTICOLO 22

Progetti esecutivi

Gli Enti delegati entro 180 giorni dalla notifica dei decreti di concessione provvedono alla redazione ed approvazione dei progetti esecutivi secondo le procedure previste dall' art. 20 della legge regionale n. 51 del 31 ottobre 1978. Eventuali proroghe per un periodo di altri 180 giorni possono essere concesse dal Presidente della Giunta regionale su motivate richieste dell' Ente delegato.

In caso di inadempienza del rispetto dei predetti termini, la Giunta regionale dichiara decaduto dal finanziamento l' Ente inadempiente e si sostituisce allo stesso per la realizzazione del predetto progetto.

ARTICOLO 23

Esecuzione dei lavori

L' esecuzione dei lavori relativi alle opere pubbliche di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente art. 2 avviene in economia diretta.

ARTICOLO 24

Albo Collaudatori

Per quanto concerne le opere previste dalla presente legge, i funzionari del Corpo Forestale dello Stato, in servizio presso gli Uffici tecnici della Regione sono iscritti, a richiesta degli interessati, all' albo dei collaudatori di cui agli artt. 42 e seguenti della legge 31 ottobre 1978, n. 51.

ARTICOLO 25

Erogazione degli incentivi

Le funzioni amministrative relative all' erogazione dei contributi di cui agli artt. 8 e 10 sono delegate alle Comunità montane per i territori dei rispettivi Comuni e dei Comuni interclusi ed alle Amministrazioni provinciali per i restanti territori.

Le risorse finanziarie stanziare per gli interventi di cui al comma precedente sono ripartite dalla Giunta regionale, sentita la III Commissione consiliare, tra le Comunità montane e le province ed accreditate alle stesse entro 45 giorni dall' entrata in vigore della legge d' approvazione del bilancio annuale.

Gli Enti di cui al comma precedente provvedono all' erogazione degli incentivi nel rispetto delle norme vigenti.

ARTICOLO 26

Comitato tecnico regionale

Il Comitato tecnico regionale previsto dalla legge 31 ottobre 1978, n. 51, è integrato dallo Assessore regionale dell' Agricoltura e Foreste, da un rappresentante dell' Unione regionale delle bonifiche, dai dirigenti responsabili degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e dai dirigenti responsabili degli Ispettorati provinciali dell' Agricoltura, quando è chiamato ad esprimere pareri sui progetti di massima ed esecutivi di cui alla presente legge.

ARTICOLO 27

Compiti e funzioni
del Comitato tecnico regionale

Le funzioni attribuite o di competenza regionale già del Consiglio superiore dell' Agricoltura, sono esercitate dal Comitato tecnico regionale previste dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 ed integrate come dal precedente articolo.

ARTICOLO 28

Per tutto quanto specificamente non previsto nel presente titolo si invia alla norma della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, in quanto applicabile.

TITOLO V SANZIONI

ARTICOLO 29

Norme di polizia forestale

Salvo quanto disposto al successivo IV comma, per le violazioni delle norme contenute

nella presente legge e per le violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui all' art. 10 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa fra il doppio e il quadruplo dell' entità del danno comunque cagionato all' ambiente boschivo, o quanto meno compresa fra il doppio e il quadruplo del valore di aspettazione delle piante tagliate o danneggiate.

All' accertamento delle violazioni provvedono gli agenti forestali, i quali sono anche competenti a determinare il danno cagionato, ovvero il valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le norme contenute nel titolo I, capo VI del RD 16 maggio 1926, n. 1126, in quanto applicabili.

La sanzione è irrogata nelle forme e nei modi stabiliti dagli artt. 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950.

Per le violazioni dell' obbligo stabilito al I comma dell' art. 18 della presente legge, che sono accertate dagli agenti forestali, nonché dagli organi locali di polizia urbana e rurale, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 50.000.000; l' autore della violazione è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi.

Le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Comunità montana ovvero dal Comune per i territori non montani, il quale, contestualmente al provvedimento di irrogazione, assunte le opportune informazioni tecniche, emana l' ordine di ripristino entro i termini e con le modalità di volta in volta stabilite.

Qualora il trasgressore non vi ottemperi spontaneamente, il Presidente della Comunità montana, ovvero il Comune, previa diffida dell' interessato, dispone l' esecuzione a spesa del trasgressore.

Le somme dovute, detratto l' ammontare della cauzione di cui al V comma del precedente art. 18, saranno rimosse a norma del RD 1° aprile 1910, n. 639.

Le relative somme sono introitate dalle Comunità montane e dai Comuni.

ARTICOLO 30

Assegnazione del personale

Con legge da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge saranno determinate le norme per la messa a disposizione degli Enti delegati del personale dei ruoli organici regionali di cui al punto b) del precedente art. 6.

ARTICOLO 31

Garanzie occupazionali

Gli Enti delegati di cui all' art. 4 sono tenuti a rispettare i diritti acquisiti al 31 dicembre 1978 dai lavoratori forestali a norma della legge regionale 26 luglio 1977, n. 37.

Fino all' entrata in vigore della presente legge, la Regione espletterà tutte le formalità necessarie a garantire i diritti previdenziali acquisiti dai lavoratori forestali.

ARTICOLO 32

Interventi a carico di altre leggi

La definizione dei provvedimenti amministrativi, che abbiano comportato assunzione di impegno a carico del bilancio regionale prima dell' entrata in vigore della presente legge, rimane di competenza dell' Amministrazione regionale.

ARTICOLO 33

Piano esecutivo 1979

Per la formulazione del piano esecutivo 1979 di cui all' art. 20, gli Enti delegati, entro 45 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, presentano le proprie richieste alla Giunta regionale, la quale, nei successivi 30 giorni elabora il piano esecutivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale.

ARTICOLO 34

Divieto cumulo contributi

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili fra loro, nè sono cumulabili

con i contributi previsti da leggi nazionali speciali o da altre leggi regionali.

ARTICOLO 35

Norme finanziarie

Per gli interventi previsti dalla presente legge saranno istituiti nei singoli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 1979, 1980, e 1981 i seguenti capitoli:

Per gli interventi previsti dalla presente legge saranno istituiti nei singoli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 1979, 1980, e 1981 i seguenti capitoli:

<< Spese per l' esercizio della delega in materia di boschi e di bonifica montana da parte delle Comunità montane e delle province - Art. 4 >>;

Per gli interventi previsti dalla presente legge saranno istituiti nei singoli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 1979, 1980, e 1981 i seguenti capitoli:

OMISSIS

<< Spese per la gestione e la manutenzione del demanio forestale regionale (art. 7) >>;

Per gli interventi previsti dalla presente legge saranno istituiti nei singoli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 1979, 1980, e 1981 i seguenti capitoli:

OMISSIS

<< Spese per le opere pubbliche di bonifica montana e la riforestazione (artt. 9, 13 e 15) >>;

Per gli interventi previsti dalla presente legge saranno istituiti nei singoli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 1979, 1980, e 1981 i seguenti capitoli:

OMISSIS

<< Spese per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica montana e riforestazione (art. 17) >>;

Per gli interventi previsti dalla presente legge saranno istituiti nei singoli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 1979, 1980, e 1981 i seguenti capitoli:

OMISSIS

<< Spese per gli incentivi contributivi di cui agli artt. 8 e 10 >>.

I relativi stanziamenti saranno determinati con le leggi di approvazione dei bilanci annuali, nell' ambito delle previsioni di spesa del bilancio pluriennale 1979- 1981, utilizzando quota parte delle risorse di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione
Campania.

Napoli, 4 maggio 1979